

Rep. ____	COMUNE DI STENICO	PROVINCIA DI TRENTO
Concessione in uso della Malga Valandro e dei pascoli circostanti per le stagioni di alpeggio 2024-2029		
Fra i signori		
-	_____, nato a _____ il _____, Sindaco pro tempore del Comune di Stenico c.f. 00308750223, intervenuta in nome e per conto dell'Amministrazione;	
-	_____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, legale rappresentante della ditta individuale _____ con sede in _____, P.IVA _____	
si conviene e stipula quanto segue:		
Con deliberazione giuntales n. ____ dd. _____, e successivo conchiuso di data _____ si stabilivano le condizioni per procedere ad un'asta per la concessione in uso della malga Valandro e dei pascoli circostanti per le stagioni d'alpeggio 2024-2029.		
Come risulta dal relativo verbale, la gara è stata aggiudicata a _____;		
con determinazione del Segretario Comunale n. ____ dd. _____ si è approvato il presente disciplinare avente valore contrattuale;		
Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme, i patti e le condizioni tutte che regolano il rapporto che si va a perfezionare, tra i signori:		
1. Il Comune di Stenico, a mezzo del suo legale rappresentante, concede in uso all'azienda agricola _____ con sede in _____, d'ora in poi concessionario, la Malga Valandro e i pascoli circostanti pp. ff. 1393, 1410, 1411, 1534 C.C. Sclemo e p.f. 1050 C.C. Seo (per la superficie lorda		

	pascolabile di ha 295,35, area pascolabile netta di ha 202,66 così come desunta	
	dal Piano comunale di assestamento dei beni silvo-pastorali) per le stagioni	
	d'alpeggio 2024-2029. Il concessionario dichiara, sotto la sua personale	
	responsabilità, di essere allevatore e di possedere tutti i requisiti per poter	
	contrarre con una pubblica amministrazione.	
	2. Il periodo della stagione d'alpeggio è compreso dal 1 giugno al 30 settembre,	
	salva diversa prescrizione da parte dell'Autorità Forestale. E' vietata la	
	cessione del contratto e la subconcessione.	
	3. I confini del pascolo concessi in uso sono quelli fin qui praticati e che, a ri-	
	chiesta del Concessionario, verranno indicati dall'Autorità Forestale. A tal fine	
	il concessionario si impegna a comunicare preventivamente la data di	
	monticazione del bestiame.	
	4. Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro _____,=	
	(_____) da versare entro e non oltre il 30 settembre di ogni	
	anno. Il canone, a partire dal secondo anno, sarà aggiornato annualmente	
	secondo l'indice ISTAT al 75% di variazione dei prezzi al consumo per le	
	famiglie d'operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno	
	precedente. Si conviene espressamente che il mancato o tardivo pagamento del	
	canone di concessione nella misura ed alla scadenza stabilita potrà comportare,	
	ad esclusiva ed insindacabile scelta del Comune di Stenico, la risoluzione del	
	contratto. Attualmente il corrispettivo risulta escluso dal campo di applicazione	
	IVA. In caso di modifica delle normative o nel caso di diversa interpretazione	
	delle norme in essere il Comune si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo.	
	Il concessionario dovrà inoltre versare all'atto della sottoscrizione del presente	
	atto una cauzione di € 4.500,00=. La cauzione sarà svincolata al termine del	

	demonticazione verrà steso a cura del custode forestale apposito verbale con	
	sottoscrizione da parte del concessionario. -	
10.	Il concessionario è obbligato a garantire l'uso della Malga, delle annesse	
	strutture e del pascolo ai censiti utenti del diritto di uso civico, con rimborso	
	delle spese sostenute in caso di monticazione di bestiame.	
11.	L'Amministrazione comunale non risponde in merito alla possibilità o meno di	
	monticare il bestiame nelle date sopra specificate, per un qualsiasi motivo,	
	anche di carattere meteorologico. La responsabilità per eventuali danni a terzi o	
	alle strutture causati dal concessionario è a totale carico dello stesso.	
12.	Rimangono a carico del conduttore la manutenzione ordinaria dei pascoli,	
	della struttura e di tutte le attrezzature connesse, nonché tutte le spese legate al	
	diretto funzionamento della stessa.	
13.	Per ogni altra condizione si rinvia al disciplinare tecnico che forma parte	
	integrante e sostanziale al presente atto seppur non materialmente allegato.	
14.	Entrambe le parti possono recedere al contratto senza applicazione di penalità	
	alcuna, previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata AR o PEC con	
	preavviso di almeno 6 mesi.	
15.	L'amministrazione comunale non risponde in merito alla possibilità o meno di	
	monticare il bestiame nelle date indicate nel disciplinare, per qualsiasi motivo,	
	anche di carattere meteorologico. La responsabilità per eventuali danni a terzi o	
	alla struttura causati dal concessionario è a totale carico dello stesso.	
16.	Tutte le spese relative al presente contratto o che possono derivare dallo	
	stesso, compresa la registrazione e le spese per i bolli, sono a carico del	
	concessionario che dichiara di assumerle integralmente.	
	Letto approvato e sottoscritto.	

Stenico, _____

IL SINDACO

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, co.2 del C.C., si approvano espressamente le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 6, 7,8, 9 e 11.

IL SINDACO

IL CONCESSIONARIO